



*Herman Miller Limited,  
Filiale Italiana*

*Modello di Organizzazione, Gestione e  
Controllo*

*[ex D.Lgs. 231 del 2001]*

Edizione aprile 2015

Il Modello è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria di Herman Miller Limited, Filiale Italiana nella seduta tenutasi il 19 dicembre 2008 e da ultimo aggiornato il 29 aprile 2015

## **PARTE GENERALE**

## INDICE

### PARTE GENERALE

	Pagina
Definizioni .....	6
Gli Strumenti/Il Sistema di Corporate Governance di Herman Miller Limited: si tratta dei principi e dei valori di Herman Miller Limited, delle relative policy, procedure, codici etici e di condotta .....	7
Procedure: sono le procedure, i regolamenti e le policy della Filiale Italiana. ....	7
Codice di Condotta: si tratta del codice di comportamento elaborato dalla Filiale Italiana.Premessa .....	7
1. Il D.Lgs. 231/2001 .....	11
1.1 Considerazioni generali .....	11
1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio .....	14
1.3 Obiettivi perseguiti dalla Società .....	16
1.4 Esonero responsabilità ente .....	21
1.5 Considerazioni conclusive .....	21
2. Le Linee Guida .....	35
3. Il Modello .....	36
3.1 La costruzione del Modello .....	36
3.2 La funzione del Modello .....	38
3.3 L'adozione del Modello e successive modifiche .....	39
4. I Processi Sensibili di Herman Miller Limited, Filiale Italiana .....	40
5. L'organismo interno di vigilanza (OdV) .....	41
5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti. ....	41
5.2 Nomina e revoca .....	42
5.3 Rapporti tra Destinatari e l'organismo interno di vigilanza .....	43
5.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.....	44
5.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie .....	44
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	45
5.7 Clausola generale.....	46
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello .....	47
7. Sistema disciplinare.....	49
7.1 Funzione del sistema disciplinare .....	49
7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti .....	49
7.3 Misure nei confronti dei Preposti e dei procuratori .....	51
7.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner .....	51
8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello .....	52
Allegato A: i Processi Sensibili .....	54

## ALLEGATO A: I PROCESSI SENSIBILI

pagina vuota

## Definizioni

---

**Herman Miller Limited, Filiale Italiana o la Società o l'Azienda o l'Ente:** è la Filiale Italiana di Herman Miller Limited con sede legale in Gran Bretagna e sede secondaria, appunto, in Italia, in Corso Garibaldi, 70, Milano, CF 02748410962.

**Herman Miller Limited o Casa Madre:** è Herman Miller Limited, con sede legale in Gran Bretagna, Chippenham Wiltshire SN 140 GF Methuen Park, CF 02748410962.

**Gruppo:** si intende il gruppo multinazionale Herman Miller, uno dei principali leader nella costruzioni di arredamenti per ufficio con Capogruppo negli Stati Uniti, a Zeeland.

**Preposti:** sono i legali rappresentanti della filiale italiana di Herman Miller Limited. Il loro compito principale è quello di sostituire l'imprenditore sia sotto l'aspetto organizzativo sia nei rapporti esterni, con facoltà di trattare e concludere gli affari concernenti l'impresa che è stata loro affidata (artt. 2203 e seguenti c.c.). I preposti possono compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui sono preposti, salve le limitazioni contenute nella procura.

**Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo indicato nel D.Lgs. 231/2001.

**CCNL:** il contratto applicato da Herman Miller Limited, Filiale Italiana, ossia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali.

**Dipendenti:** tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di Herman Miller Limited, Filiale Italiana.

**Consulenti:** si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Herman Miller Limited, Filiale Italiana sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (anche a progetto).

**Destinatari:** i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, per esempio, Preposti, Dipendenti, Consulenti, ecc.) di Herman Miller Limited, Filiale Italiana.

**Partner:** sono le controparti contrattuali di Herman Miller Limited, Filiale Italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che cooperino o collaborino con la società nell'ambito dei processi sensibili.

**Organi Sociali:** i Preposti della Società, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Casa Madre.

**OdV:** è l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.

**Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria.

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 ed indicati in apposito documento allegato al Modello.

**Processi Sensibili:** sono le attività di Herman Miller Limited, Filiale Italiana nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

**Gli Strumenti/Il Sistema di Corporate Governance di Herman Miller Limited:** si tratta dei principi e dei valori di Herman Miller Limited, delle relative policy, procedure, codici etici e di condotta.

**Procedure:** sono le procedure, i regolamenti e le policy della Filiale Italiana.

**Policy anticorruzione:** si tratta della policy anticorruzione elaborata da Casa Madre.

## Premessa

---

Herman Miller Limited, Filiale Italiana, CF 02748410962, con sede in Corso Garibaldi n. 70, Milano, è la filiale italiana della società Herman Miller Limited con sede legale in Chippenham Wiltshire SN 140 GF Methuen Park, Gran Bretagna, CF 02748410962, facente parte del Gruppo multinazionale Herman Miller, gruppo di spicco tra i costruttori mondiali di arredamento per ufficio di medio/alto livello.

La Capogruppo americana, con sede in Zeeland, Stati Uniti, è stata costituita nel 1923 e dagli anni '50 ha iniziato la sua espansione nel mondo. In particolare, oltre che negli Stati Uniti, essa ha sedi produttive in Cina e Regno Unito e show-room e uffici commerciali in tutto il mondo. La particolare attenzione di Herman Miller è volta al design ed al confort. In generale, i suoi prodotti si rivolgono ad un'utenza qualificata, che abbia esigenze di rappresentanza, modernità e attenzione all'ambiente.

In Italia, Herman Miller è presente per l'appunto tramite la Filiale Italiana (della Casa Madre sita nel Regno Unito) ed allo stato essa esercita la sua attività commerciale, senza produzione, nella show-room di Corso Garibaldi n. 70, Milano (ove è anche sita la sede legale) e negli uffici di Mariano Comense (CO).

Pare opportuno premettere qualche breve cenno su cosa sia una "Filiale", anche perché la relativa illustrazione servirà poi a meglio comprendere la struttura e l'organizzazione dell'Ente.

In particolare, viene comunemente denominata Filiale quella che l'articolo 2508 del codice civile definisce sede secondaria nel territorio dello stato italiano di una società straniera. Più specificamente, le società straniere, tra le altre opzioni disponibili per operare nel territorio italiano, hanno quella di stabilirvi una sede secondaria con rappresentanza stabile. La sede secondaria è soggetta alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, deve pubblicare i dati di chi la rappresenti stabilmente (i Preposti) ed è soggetta alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa.

Lo show-room milanese vede la presenza (mediamente) di n. 6 dipendenti mentre a Mariano Comense sono presenti circa 8 dipendenti.

La Filiale Italiana, per sua natura, non ha un Consiglio di Amministrazione locale ed è organizzata a matrice. In sintesi, ogni funzione locale risponde all'analoga funzione della Casa Madre. Molti servizi sono centralizzati direttamente in capo alla Casa Madre o alla Capogruppo.

La centralizzazione dei servizi e la struttura a matrice garantiscono il coordinamento mondiale delle attività, la loro uniformità e che il servizio reso abbia ovunque i medesimi standard qualitativi.



La Filiale Italiana è gestita da tre Preposti, soggetti stranieri inseriti nell'organico della Casa Madre, che hanno tutti la legale rappresentanza e tutti i poteri utili, in parte a firma singola e in parte a firma congiunta (per i poteri finanziari), perché la Filiale Italiana svolga la sua attività. Inoltre, vi sono procuratori speciali sia italiani, cioè facenti parte dell'organico della Filiale Italiana, sia stranieri, facenti cioè parte dell'organico della Casa Madre o della Capogruppo, che hanno ricevuto i loro poteri in virtù di delibere dell'assemblea della Casa Madre come si evince anche dal certificato emesso dalla Camera di Commercio. Anche per i procuratori speciali, come per i Preposti, i poteri finanziari sono a firma congiunta. Un dipendente della Filiale Italiana riveste il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

\*

Herman Miller Limited, Filiale Italiana, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende altresì approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare, ancora una volta, quali siano le politiche ed i principi di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio “manuale” di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Herman Miller Limited, Filiale Italiana (così come il Gruppo cui la stessa appartiene) è infatti fortemente convinta della necessità di evidenziare, in ogni sede, che la commissione di reati è sempre e comunque contro l'interesse della Società, anche quando, apparentemente, taluni effetti dei reati potrebbero risultare a suo vantaggio (o nel suo interesse).

In ragione di quanto sopra, Herman Miller Limited, Filiale Italiana (nel rispetto di quanto già previsto da Casa Madre – che svolge la propria attività conformemente alle disposizioni introdotte con la Sarbanes - Oxley Act), nel corso della sua storia ha sempre profuso un notevole impegno e un analitico sforzo tesi a conformare e sviluppare una politica dell'etica, della legalità, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento – come sarà nel seguito precisato – nonché, recentemente, uno sforzo teso al rispetto delle norme indicate nel D.Lgs. 231/2001, coinvolgendo, in tale opera, i propri amministratori e i Dipendenti.

Il presente Modello, richiedendo competenze multidisciplinari, è stato elaborato e predisposto grazie ad un gruppo di lavoro costituito da soggetti interni alla Società con l'ausilio ed il supporto, soprattutto per disporre di una valutazione indipendente e tecnico-professionale del Modello, di professionalità esterne, ed ha coinvolto, naturalmente, tutte le aree e le funzioni aziendali (anche attraverso,

come vedremo, una diretta e marcata responsabilizzazione dei vari responsabili di funzione tramite il processo di c.d. autovalutazione).

Il presente Modello, anche al fine di agevolarne l'eventuale e futuro aggiornamento <sup>(1)</sup> sulla base dei continui cambiamenti ed integrazioni cui sarà soggetto, è composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Modello Parte Generale
- 2) Allegato A: i Processi Sensibili
- 3) Modello Parte Speciale n. 1: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 4) Modello Parte Speciale n. 2: Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 5) Modello Parte Speciale n. 3: Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- 6) Modello Parte Speciale n. 4: Reati contro l'industria e il commercio
- 7) Modello Parte Speciale n. 5: Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 8) Modello Parte Speciale n. 6: Autoriciclaggio
- 9) Documento di Valutazione dei Rischi
- 10) Elenco reati
- 11) Policy anticorruzione

La parte normativa cui il Modello fa riferimento, è composta dal D.Lgs. 231 del 2001, successive modifiche e norme richiamate (tra cui il D.Lgs. 81 del 2001).

---

<sup>1</sup> E' evidente che l'aggiornamento de quo riguarda l'eventuale inserimento di nuovi Reati o di nuove condotte illecite, conservando invece il Modello, una struttura ed una funzione orientativa che, tutto sommato, resterà immutata con riferimento ai principi in esso stabiliti.

## 1. Il D.Lgs. 231/2001

### 1.1 Considerazioni generali

---

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto in Italia la “responsabilità amministrativa” delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto <sup>(2)</sup> non era possibile individuare nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti (*rectius* delle società) per i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Questa “riforma” <sup>(3)</sup> è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

I Reati e l’ambito di operatività di cui al Decreto sono destinati ad essere sempre più ampliati.

E’ infatti evidente che l’istituto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si presta, in astratto, ad essere applicato a qualsiasi fattispecie di reato e, secondo alcuni commentatori, saranno inserite nel novero dei Reati anche le condotte lesive della normativa emanata in tema di protezione dei dati personali (c.d. Codice della Privacy <sup>4</sup>).

Per tale ragione, come vedremo, l’Assemblea Straordinaria di Casa Madre – ovvero, in caso di delega, i Preposti – avrà il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello con l’eventuale inserimento di ulteriori parti speciali relative alla tipologia di reati che potrebbero essere introdotti per effetto di nuovi interventi legislativi.

\*

Il Decreto, dunque, prevede la responsabilità (e la conseguente “sanzionabilità”) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo

---

<sup>2</sup> Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 140 del 19 giugno 2001.

<sup>3</sup> Secondo taluni autori, tale riforma, avrebbe introdotto il principio “*Societas delinquere potest*”.

<sup>4</sup> D.Lgs. 196/2003.

tentati) nell'interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

\*

I soggetti giuridici destinatari<sup>5</sup> delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica e
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio<sup>6</sup> da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di *branch* estere; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente; per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto (7);

---

<sup>5</sup> Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

<sup>6</sup> Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

<sup>7</sup> Si tratta dei c.d. "soggetti in posizione apicale" ex art. 6 del Decreto. In altre parole, nella nozione di "soggetti apicali" vanno ricompresi tutti quei soggetti che sono competenti a definire le politiche d'impresa e rispetto ai quali opera il criterio di immedesimazione organica (il principio è noto: le persone giuridiche non possono infatti svolgere la loro attività se non avvalendosi di organi, cioè di persone fisiche poste al loro servizio, che esercitano le facoltà e le potestà di cui la persona giuridica è titolare. Pertanto, è la persona fisica che, mettendo a disposizione dell'ufficio la sua attività e volontà, consente l'esercizio delle potestà inerenti all'ufficio stesso. Tra l'organo e il soggetto ad esso preposto esiste un rapporto definito di "immedesimazione organica"; pertanto, le persone fisiche titolari degli organi non vengono in considerazione quali soggetti giuridici diversi ed estranei all'ente ma, nell'esercizio delle loro funzioni, diventano parte integrante di esso, configurandosi come elementi strutturali dell'organizzazione dell'ente. Si ha, pertanto, una situazione giuridica diversa da quella che opera nel caso di rappresentanza, che invece è una relazione intersoggettiva. Nel caso della rappresentanza, infatti, assume rilievo l'imputazione dell'effetto in capo ad un soggetto diverso da quello a cui si riferisce l'imputazione dell'atto. Quando ricorre il fenomeno dell'organo, invece, anche l'atto, oltre che l'effetto, è imputato all'ente collettivo nell'ambito del quale l'organo ha agito).

L'"amministratore di fatto" è, invece, colui che, senza essere investito formalmente da nessuna delle cariche e qualifiche societarie descritte e considerate dagli artt. 2621 ss. c.c. e 216 ss. R.D. n. 267 del 1942, esercita comunque, al momento della commissione dell'illecito, le relative funzioni.

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I Reati che vengono in considerazione saranno analizzati in dettaglio nelle parti speciali allegate al Modello.

\*

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione, il giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia <sup>(8)</sup>.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili in Italia, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere direttamente nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia - e come già accennato - una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e, appunto, di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione (introiezione della cultura della legalità), il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

\*

## **1.2 L'efficacia del Modello e l'apparato sanzionatorio**

---

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza e di Controllo, dotato -appunto- di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

\*

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria - a struttura bifasica <sup>(9)</sup> - commisurata per quote.

---

<sup>8</sup> Si tratta di un provvedimento emanato dal Presidente della Repubblica su delega delle due Camere, con il quale lo Stato rinuncia a punire determinati reati. È una delle cause di estinzione del reato.

<sup>9</sup> Il giudice quindi in una prima fase determinerà il numero di quote da applicare al caso di specie, compreso tra 100 e 1000 e, in una seconda fase, determinerà il valore di ogni singola quota in un "range" predeterminato (da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro).

Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del pubblico ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").

Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie <sup>(10)</sup>.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto determina le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente) <sup>(11)</sup>;
- le condizioni economiche della società <sup>(12)</sup>;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti <sup>(13)</sup>.

\*

---

<sup>10</sup> Le sanzioni pecuniarie sono infatti "gestibili", da parte delle società, attraverso i normali criteri "costi-benefici" e sono altresì "ammortizzabili" attraverso la stipulazione di apposite polizze assicurative o attraverso la legittima costituzione di "fondi di rischio" per esempio ex art. 2424-bis cod. civ.


<sup>11</sup> Il grado di responsabilità della società presuppone l'analisi degli autori dei Reati (cioè se essi siano soggetti in posizione apicale ovvero soggetti a questi subordinati). Di regola i Reati commessi dai soggetti che rivestono posizioni apicali concretizzano (dal punto di vista oggettivo) una maggiore gravità poiché implicano il coinvolgimento dei vertici della società e quindi l'immediata riferibilità alle "politiche aziendali". Invero, i Reati commessi dai "sottoposti" presuppongono, in astratto, una deficienza organizzativa.

<sup>12</sup> Come indicato nella Relazione al Decreto. Tale criterio svolge il compito di adeguare la sanzione irrogata alle condizioni economiche del reo, assicurando, quindi, l'effettività della sanzione irrogata. Ciò vale sia per le sanzioni economiche che per quelle interdittive. La determinazione delle "condizioni economiche dell'ente" avverrà tramite indagini su bilanci e scritture contabili ovvero tramite relazioni peritali.

<sup>13</sup> Lieve entità del danno, attenuazione delle conseguenze del reato o aver adottato o reso operativo un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori Reati.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D.Lgs. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.



\*

### 1.3 Obiettivi perseguiti dalla Società

La Società con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di adeguare il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti nonché di aggiornare e, ove necessario, costituire procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.



In particolare, la Società con l'adozione del Modello intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi, in particolare, nell'ambito dei processi a rischio.

Il Modello, pertanto, integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali quelli nel seguito indicati.

\*

- **il Codice di Condotta della Società**, elaborato dalla Filiale Italiana, distribuito a tutti i Dipendenti della Società e comunque disponibile in formato elettronico in apposito database.

\*

- **Procedure/Policy della Società**, sono le procedure, i regolamenti e le policy elaborate dalla Filiale Italiana, tra cui il *Regolamento dello Showroom*, distribuito a tutti i Dipendenti dello showroom e comunque disponibile in formato elettronico in apposito database e la *“Procedura per gli Acquisti”*.

\*

La *“Procedura per gli Acquisti”* è un processo elaborato dalla Società relativo agli acquisti aziendali.

Gli acquisti possono dividersi in due categorie: quelli di merci che la Filiale Italiana acquista principalmente dalla sua Casa Madre e, in minor misura, da terzi, per la immediata successiva rivendita ai clienti e quelli di beni e servizi per la Filiale Italiana stessa.

Quanto ai primi, essi sono gestiti sul sistema interno denominato Syte Line, cui hanno accesso, con possibilità di inserimento dei dati, solo due dipendenti.

Quanto ai secondi, occorre rilevare che tutti gli acquisti (ad esempio, software, hardware, cataloghi e brochures, materiale marketing in generale, servizi di telefonia, ecc.) sono centralizzati a livello mondiale ed europeo e che gli acquisti decisi autonomamente in Italia sono residuali ed in genere per modesti valori (ad esempio, cancelleria).

Essi devono essere approvati per iscritto da uno dei procuratori della Società e, a seconda del valore, esiste un meccanismo di firma abbinato.

Tutti gli acquisti vengono immessi nel sistema con l'attribuzione precisa del relativo centro di costo.

Eventuali acquisti importanti di beni o servizi destinati all'utilizzo della Filiale Italiana, devono essere oggetto di specifico budget concordato con Casa Madre, e la selezione del fornitore viene effettuata dopo aver raccolto almeno tre offerte in base ad un criterio che tiene conto del prezzo, della qualità del bene o servizio offerto e della reputazione del fornitore.

\*

- **Gli Strumenti/Il Sistema di Corporate Governance di Herman Miller Limited**, si tratta dei principi e dei valori di Herman Miller Limited, delle relative policy, procedure e codici etici e di condotta, reperibili all'indirizzo <http://hmeuronet/home/>. In caso di modifiche od aggiornamenti, la Casa Madre invia a ciascun Dipendente della Filiale Italiana comunicazione tramite e-mail, così da informare prontamente i soggetti interessati delle nuove policy.

\*

Il Gruppo, infatti, ha da sempre posto a fondamento della propria attività, in Italia e nel mondo, il rigoroso rispetto delle normative e dei principi etico - comportamentali correnti. Tale valore è chiaramente ripreso nel *Code of Conduct* di Casa Madre, a cui tutte le società e le filiali facenti parte del Gruppo operanti nei diversi territori (incluso quindi anche l'Ente), sono tenute ad ispirarsi, oltre che nelle formulate Policy.

Nel *Code of Conduct* è espresso lo spirito di Herman Miller Limited che, in tutto il mondo, è sinonimo di integrità e affidabilità. Le società e le filiali del Gruppo, infatti, da sempre si impegnano non solo al rispetto delle regole del luogo in cui operano, ma anche al mantenimento di alti standard etico - comportamentali.

Per tali ragioni nel *Code of Conduct*, si richiede che tutti i Dipendenti debbano tenere una condotta improntata all'onestà e all'integrità, evitando conflitti di interesse (personali o professionali), astenendosi dall'accettare contributi pubblici impropri o altri pagamenti/dazioni/regali impropri.

Ad ogni Dipendente è richiesto di conformarsi alle leggi, alle norme e ai regolamenti degli stati che governano il business della Società. Siccome è difficile conoscere i dettagli delle leggi di cui sopra, è importante che si sappia dove cercare le opportune informazioni, rivolgendosi al dipartimento Legale della Società.

A livello di gestione delle informazioni, il personale dell'Ente deve riferire le informazioni accuratamente e onestamente, rappresentare il business e i prodotti della Società con franchezza e onestà, agire con integrità nelle transazioni aziendali e astenersi dall'utilizzare informazioni confidenziali per scopi personali.

Inoltre, i Dipendenti devono far sì che il luogo di lavoro sia libero da discriminazioni, molestie nonché rispettare le diversità ed ogni individuo.

Ancora, i Dipendenti devono prontamente riportare ai soggetti deputati circa comportamenti disonesti, non etici o illegali di altri colleghi, con la garanzia del mantenimento in forma confidenziale di quanto riportato.

\*

Tra le Policy elaborate da Casa Madre, alcuni dettagli circa le procedure più significative.

*Travel and expenses Policy*: in base alla stessa ciascun Dipendente è tenuto a compilare un modulo mediante il quale viene richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di un viaggio di lavoro.

La compilazione avviene inserendo all'interno dei relativi campi tutte le informazioni del caso, quali, ad esempio, hotel, volo, treno, i corrispondenti prezzi, e inviando lo stesso modulo al proprio referente gerarchico, che deve dare specifica autorizzazione prima che il dipendente svolga il viaggio ed effettui la relativa spesa.

*Alcohol and drugs Policy:* fornisce le modalità di individuazione dell'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti tra i lavoratori, vista la disponibilità della Società a dare ai Dipendenti un aiuto medico specialistico e un supporto durante la fase di reintegro nel posto di lavoro.

*Recruitment Policy:* tutte le possibili nomine aziendali devono essere autorizzate da un manager senior prima di dare avvio al processo di selezione. Tutti gli annunci di posizioni vacanti sono gestite dall'ufficio Risorse Umane che assicura una corretta gestione dei curriculum vitae, dei colloqui e della documentazione necessaria.

*Starting employment Policy:* disciplina le modalità di inserimento del lavoratore nella realtà aziendale, di comunicazione dell'entrata in ruolo e di gestione della fase di training.

*Pay Policy:* disciplina le modalità, le tempistiche e le autorizzazioni per le revisioni salariali, le promozioni, i bonus.

*Performance reviews Policy:* fornisce le linee guida per il processo di valutazione annuale (nonché la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e delle aspirazioni di carriera) e, per i casi in cui sia possibile, le linee guida per potersi procedere alla valutazione al di fuori della procedura annuale.

*Attendance Policy:* fornisce le linee guida per la gestione delle ferie, delle festività, delle chiusure aziendali, delle assenze, dei permessi, delle visite mediche, le modalità di richiesta, di verifica e di registrazione.

*Working time regulations Policy:* fornisce le linee guida necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, attraverso la regolamentazione delle ore di lavoro, i riposi, le pause, i turni notturni, la flessibilità del lavoro.

*Leavers Policy:* fornisce le linee guida per la gestione dell'uscita del Dipendente dall'azienda (pensionamenti, dimissioni), per la documentazione necessaria e per il colloquio finale gestito dalla funzione Risorse Umane.

*Equal opportunities and diversity Policy:* l'azienda è impegnata all'eliminazione delle discriminazioni, pertanto, tale Policy, ha lo scopo di assicurare parità di trattamento e imparzialità per tutto il personale, abolendo tutte le discriminazioni, in particolare, di genere, di razza, di sesso e di religione.

*Information technology and electronic communications Policy*: l'azienda ha investito risorse per assicurare ai propri dipendenti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di metodi moderni di comunicazione, per questo, fornisce le linee guida per una corretta gestione delle e-mail, di internet e della rete intranet.

*Company Car Policy*: fornisce le modalità per l'assegnazione delle auto aziendali, la tipologia dei veicoli a disposizione, il mantenimento, l'assicurazione, la tassazione e l'utilizzo degli stessi.

\*

- **Il Documento di Valutazione dei Rischi**, contiene il novero e l'esame delle attività e dei processi ritenuti a rischio di commissione di reati (Processi Sensibili), svolta mediante il coinvolgimento diretto (anche mediante il processo di *risk and control self assessment* – c.d. autovalutazione tramite *workshop* – o gruppi di lavoro – e un questionario) ed i colloqui con i Preposti, i dirigenti ed i responsabili di funzione della Società.

\*

- **Il “Modello Organizzativo” ex D.Lgs. 81/2008**, si tratta del documento di valutazione dei rischi, delle procedure, delle regole sulla sicurezza, del piano di emergenza, della relativa attività formativa, in una parola, di tutti quei documenti inerenti la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto citato; documenti a disposizione dei Dipendenti in apposito database informatico dedicato.

\*

- **Il Sistema dei Controlli Esistente**, si tratta di una serie di controlli effettuati oltre che dai Preposti, dai responsabili di funzione, dagli eventuali Audit di Casa Madre, nonché dalla società di revisione. In questo modo la Società intende predisporre una sorta di “griglia capillare di garanti” che, collocati nelle diverse fasi dei processi decisionali e produttivi possano garantire una adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme.

\*

- **Il Sistema di Controllo Contabile**, seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti il Modello, la Società infatti è sottoposta al controllo contabile da parte di Casa Madre.

\*

- **Il Sistema dei Poteri**, si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale che vanno da quelli dei Preposti ai vari procuratori/responsabili.

\*

Al riguardo, ed in via di sintesi, il sistema dei poteri della Società è articolato in:

- o deleghe: sono stati delegati taluni poteri (poteri interni) con il compito di definire le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;
- o procure: sono rilasciate per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili aziendali delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la

Società (per esempio il responsabile della sicurezza dei lavoratori). Le procure, a firma singola e/o abbinata, identificano, per tipologia di operazioni, limiti d'importo ed arco temporale i procuratori in possesso dei relativi poteri.

\*

#### 1.4 Esonero responsabilità ente

---

In sintesi, il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati;
- se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza;
- se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione (<sup>14</sup>).

\*

#### 1.5 Considerazioni conclusive

---

La Società, in considerazione dell'attività sociale svolta che rende improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dal D.Lgs. 231/2001, non si dedicherà alla trattazione degli stessi.

A titolo esemplificativo, non prenderà in esame l'art. 24-bis del Decreto "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", l'art. 25-bis del Decreto "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", l'art. 25-quater del Decreto "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", l'art. 25-quater 1 del Decreto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", l'art. 25-quinquies del Decreto "Delitti contro la personalità individuale", l'art. 25-sexies del Decreto "Delitti ed illeciti finanziari" e "Reati Transnazionali".

---

<sup>14</sup> Ai fini della responsabilità dell'ente occorre infatti non solo che il Reato sia "oggettivamente" ricollegabile all'ente stesso (cfr. art. 5 del Decreto: cioè che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società) ma che lo stesso sia una sorta di "manifestazione" della politica aziendale ovvero che derivi da una "colpa di organizzazione". Nel caso in cui il reato sia frutto di una elusione volontaria del Modello da parte dell'autore e quindi il reato non sia né prevenibile né prevedibile da parte dell'ente attraverso criteri di diligenza appropriati, verrà meno la colpa di organizzazione. Infatti, il Modello potrà essere considerato efficiente, nonostante la commissione di un Reato, nei casi in cui, come detto, la condotta dell'autore del reato non potesse essere prevedibile e prevenibile dalla Società avvalendosi degli usuali criteri di diligenza; in questi casi, la responsabilità dell'ente non opererà.

Ancora, in particolare, occorre segnalare che il D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 (in vigore dal 16 agosto 2011), ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 231/2011 l'art. 25-undecies che ha introdotto dei nuovi comportamenti (Reati Ambientali) che possono determinare una responsabilità dell'Ente. Tra questi, per le loro caratteristiche che li rendono di difficile realizzazione all'interno della Società, non sono stati mappati i Reati nel seguito elencati.

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

\* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Codice penale, art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

\* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali.

Comma 2.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

### Comma 3.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

### Comma 6, primo periodo.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

### D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti.

#### Comma 1.

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

#### Comma 2.



Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Comma 4, secondo periodo.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.

Comma 1.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Comma 1.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente

articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 6.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni.

Comma 5.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 1.

Comma 1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 2.

Commi 1 e 2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 6.

Comma 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 3-bis.

Comma 1.

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Comma 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

\*

Si è invece ritenuto di procedere alla mappatura dei commi 1 e 5 del D.Lgs 152/06, art. 256 (richiamato dall'art. 25-undecies ex D.Lgs 231/2011). Nello specifico:

D.Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Comma 1.

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  
 b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni."

#### Comma 5.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni."

Data la complessità dell'articolo in esame, specifichiamo brevemente le ipotesi di cui trattasi che potrebbero coinvolgere l'attività societaria.

\*

Con l'art. 256 comma. 1, D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (appunto, "attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione"), il legislatore ha inteso estendere il principio della responsabilità del produttore - detentore dei rifiuti nel momento in cui decide di conferirli per lo smaltimento ad un soggetto terzo, comprendendovi altresì l'obbligo di controllare che il recuperatore o smaltitore sia correttamente autorizzato.

L'omessa verifica da parte del produttore-detentore lo rende responsabile, a titolo di concorso, per il reato di gestione illecita di rifiuti, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 22/1997, oggi art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Tale fattispecie è piuttosto comune nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rifiuti da parte di un'impresa produttiva sul mercato: nella più comune delle ipotesi la società si affida, infatti, anche per mezzo di apposito contratto scritto, a terzi, ovvero direttamente alla società ricevente il rifiuto prodotto, per tutte le attività, compresa la classificazione e la compilazione dei FIR, concernenti l'avvio a recupero o smaltimento dei medesimi.

\*

Dal punto di vista del profilo soggettivo, non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque".

E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che "In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono" (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

\*

Dal punto di vista del profilo oggettivo, viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

\*

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da



sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

\*

Particolare attenzione merita il reato (“attività connessa alla miscelazione dei rifiuti”) di cui al comma 5 del citato art. 156 che, come detto, recita: “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

L'articolo 187 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) ivi richiamato, così sostanzialmente recita:

“1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”.

\*

Il divieto di miscelazione si articola, quindi, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile. La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità. Le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

\*

La Società, inoltre, per le medesime ragioni di cui all'inizio del capitolo, nemmeno prende in considerazione il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (pubblicato sulla GU n. 290 del 14 dicembre 2007) ed i relativi reati in tema di antiriciclaggio, inerente il recepimento della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

\*

Inoltre, per la struttura, le funzioni e l'operatività della Società (che, ricordiamo, è una Filiale Italiana di una società straniera), la stessa non ha "mappato" i reati societari che, allo stato, non hanno alcuna incidenza sulla Società stessa, fatta eccezione per la corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del codice civile.

## **2. Le Linee Guida**

---

Come già detto, il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

I principi cui possono ispirarsi questi modelli possono essere rinvenuti nel codice di comportamento (Linee Guida) predisposto da Confindustria il 7 marzo 2002 e – da ultimo - aggiornato il 31 luglio 2014.

### 3. Il Modello

#### 3.1 La costruzione del Modello

---

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito della Società al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato che, nonostante sia un sistema in “itinerare” e in continua evoluzione, è in linea con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all’analisi dei documenti societari (visura, procedure, organigramma, *job description*, ecc.), lo svolgimento di interviste e colloqui, sia personali che in piccoli gruppi, con il preposto, con il *management*, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi suscettibili di risolversi nei Reati.

Sebbene l’adozione del Modello costituisca una mera “facoltà” dell’ente e non un obbligo, Herman Miller Limited, Filiale Italiana, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per migliorare ed integrare la propria *corporate governance* all’interno di un percorso di innovazione, di sensibilizzazione e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

\*

1) **Mappatura aziendale delle aree a rischio reato**

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace mappatura dei rischi-reato.

Si tratta di una fase così detta “cognitivo rappresentativa”, deputata alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità.

La Società è dunque chiamata ad effettuare un’indagine a tappeto dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la così detta procedimentalizzazione dell’attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l’analisi dei flussi informativi aziendali (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dalla Società (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).

Il fine di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la possibilità di commissione dei Reati.

\*

2) **Identificazione dei Processi Sensibili**

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già anticipato, attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, procure e deleghe, visure societarie, ecc.) nonché attraverso una serie di interviste (anche attraverso il processo di autovalutazione) con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale (Preposti, dirigenti, ecc.), proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi.

Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività sociali che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.

Tale attività - ma soprattutto l'esito della stessa - è stata inserita nel documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi".

\*

3) **Sistema di Controllo – protocolli specifici**

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio-reato; si sono quindi individuate le azioni atte a migliorare o integrare le attuali procedure interne ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello specifico.

Anche l'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi".

\*

4) **Indagine storica**

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia ed i "precedenti" della Società e verificare l'esistenza di eventuali inclinazioni o propensioni alla illegalità.

L'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi".

\*

5) **Modalità di commissione dei Reati**

Vengono descritte le possibili modalità di commissione dei Reati allo scopo di forgiare indispensabili cautele preventive.

Anche l'esito di questa fase è inserito, sinteticamente, nel documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi".

\*

## 6) Redazione del Modello Organizzativo

Il Modello, come detto, è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e rilevanti per la Società, nonché dall'allegato relativo ai Processi Sensibili, dal Documento di Valutazione dei Rischi e, infine, da documenti inerenti o rappresentanti la struttura societaria.

\*

### 3.2 La funzione del Modello

---

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Herman Miller Limited, Filiale Italiana di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di “disinnescare” le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d'impresa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo (sia preventivo che “*ex post*”) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente “procedimentalizzazione”.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi di Herman Miller Limited, Filiale Italiana anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Herman Miller Limited, Filiale Italiana di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la stessa Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e sulla comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

\*

### **3.3 L'adozione del Modello e successive modifiche**

---

La Società ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera dell'Assemblea Straordinaria di Casa Madre- come indicato in epigrafe - e con la medesima delibera ha altresì istituito e nominato il proprio organismo di vigilanza (OdV).

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza (OdV), sono rimesse alla competenza dell'Assemblea della Casa Madre, cioè di Herman Miller Limited, salva la facoltà di quest'ultima di delegare i Preposti della filiale.

In tal caso, l'Assemblea ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal e/o dai Preposti.

In pendenza di ratifica da parte dell'Assemblea, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dai Preposti non è sospesa.

Inoltre il Modello potrà essere modificato, aggiornato ed integrato automaticamente nel momento in cui siano state rilevate infrazioni o violazioni alle prescrizioni nello stesso contenute ovvero in caso di cambiamenti organizzativi di particolare rilevanza.

#### **4. I Processi Sensibili di Herman Miller Limited, Filiale Italiana**

---

Le attività ritenute sensibili, sono opportunamente indicate in dettaglio all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi nonché nell'Allegato A al presente documento (Processi Sensibili) e potrebbero anche essere richiamate nelle Parti Speciali del Modello.



## **5. L'organismo interno di vigilanza (OdV)**

---

### **5.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti.**

---

L'OdV è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e tecniche in ambito contabile, e/o amministrativo, e/o legale e/o aziendale.

L'OdV ha, come vedremo, compiti di "controllo".

L'OdV nominato a maggioranza qualificata dall'Assemblea della Società è composto da:

- un membro interno;
- un membro esterno;
- un membro proveniente da Casa Madre.

\*

Nel dettaglio, le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
  - presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso l'Assemblea Straordinaria;
  - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia ed indipendenza dell'OdV.

In caso di temporaneo impedimento dell'OdV di durata superiore a due mesi, l'Assemblea di Casa Madre provvede alla nomina di un supplente.

Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata; nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare è previsto che:

- periodicamente si procederà ad una verifica a campione degli atti societari nei processi a rischio;
- periodicamente si procederà ad una verifica dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
  - un riesame delle situazioni analizzate;
  - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
  - un controllo delle richieste o delle segnalazioni pervenute.

L'OdV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

\*

## **5.2 Nomina e revoca**

---

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- i. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001; ovvero
- ii. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; ovvero

- iii. l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'Assemblea della Società potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un OdV *ad interim*.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza (concreta e pratica) di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Assemblea di Casa Madre.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

\*

### **5.3 Rapporti tra Destinatari e l'organismo interno di vigilanza**

---

Nell'ambito della descritta autonomia ed indipendenza, e in ragione di tali peculiari caratteristiche, l'Organismo di Vigilanza informa i Preposti della Filiale Italiana e l'Assemblea di Herman Miller Limited, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo e-mail appositamente creato.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura societaria di Herman Miller Limited, Filiale Italiana.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

\*

#### **5.4 Flussi informativi: reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario.**

---

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- i. annuale, nei confronti dell'Assemblea di Casa Madre
- ii. continuativa, nei confronti del Preposto o dei Preposti.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte del Preposto o di uno dei Procuratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea di Casa Madre.

L'Assemblea Straordinaria procede agli accertamenti necessari e assume, i provvedimenti opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione culmine rappresentata dalla destituzione della carica. In questo modo anche le eventuali modeste violazioni del Modello da parte dei Preposti o dei procuratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti. Come sarà indicato nella sezione 7, il preposto e i procuratori si impegneranno a prendere visione del Modello impegnandosi altresì al rispetto delle previsioni ivi contenute e a soggiacere, se del caso, alle sanzioni (convenzionali) ivi stabilite.

\*

#### **5.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie**

---

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a

eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Herman Miller Limited, Filiale Italiana ai sensi del Decreto o, comunque, in relazione a notizie rilevanti ed inerenti la vita della Società, le consumazioni dei Reati, ecc..

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun responsabile eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- devono essere trasmesse all'OdV dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.Lgs. 81/2008) tutte le segnalazioni ritenute opportune ai fini del Decreto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni relative a modifiche nella struttura del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 81/2008; modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi; attività di verifica e controllo in materia infortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; ecc.;
- ciascun Dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto *infra* previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

\*

## **5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

---

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza.

\*

## 5.7 Clausola generale

---

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la "calendarizzazione" della sua attività, la "*verbalizzazione*" delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi da parte dell'OdV, nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

Un membro dell'Assemblea di Casa Madre potrà partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni di riunione dell'OdV.

## **6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

---

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dall'Organismo di Vigilanza ai Destinatari, ai Dipendenti, ai Dirigenti della Società e ai responsabili di funzione.

I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Il Modello è affisso e reso disponibile nella rete intranet/internet aziendale ed i contenuti del Modello sono comunicati a ciascun Dipendente.

Sono, inoltre, definite iniziative di informazione mirata per quadri, impiegati e tecnici.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (p.e. *e-learning*).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazione d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società – dall'approvazione del presente Modello- dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

In particolare, la Società ritiene, come detto, importante l'attività formativa e, quindi, nel rispetto della normativa di settore esistente e delle varie procedure e linee guida esistenti, siano esse relative alle associazioni di categoria, ovvero interne alla Società, Herman Miller Limited, Filiale Italiana, con l'ausilio della

direzione del personale (o funzione preposta) e, se del caso, attraverso consulenti esterni, provvederà ad effettuare la programmazione dell'attività formativa, con il coinvolgimento diretto dell'OdV.

L'attività formativa dovrà essere orientata distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti apicali, responsabili di funzione, dirigenti, soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, ecc.).

L'attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in piccoli gruppi ma la partecipazione dei Dipendenti a tali corsi sarà obbligatoria.

La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta è demandata all'OdV che avrà il compito di valutare *day by day* l'efficacia del Modello e, quindi, avrà anche la possibilità di cadenzare e programmare i corsi.

L'OdV avrà, in questo ambito, il compito di specificare ed adattare l'attività formativa a seconda delle esigenze aziendali.

E' pertanto previsto:

- un livello di ingresso indirizzato a tutto il personale e da diffondere anche attraverso *e-learning*,
- un livello avanzato differenziato per famiglie professionali.

L'attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi presenti.



## **7. Sistema disciplinare**

### **7.1 Funzione del sistema disciplinare**

---

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le violazioni delle norme del codice etico nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la Società e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

\*

### **7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti**

---

#### **7.2.1 Violazioni del Modello**

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione del Modello e delle procedure e dei protocolli interni, delle norme di condotta e prescrizioni previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.)

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di

rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Preposto ovvero del responsabile delle Risorse Umane (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

\*

### **7.2.2 Le sanzioni**

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa; la multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione;
- 4) sospensione; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dal CCNL di categoria applicato.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

\*

### **7.3 Misure nei confronti dei Preposti e dei procuratori**

---

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più procuratori o dei preposti o di uno o più membri dell'Assemblea Straordinaria, ovvero, nel caso in cui il preposto o i procuratori o i membri dell'Assemblea Straordinaria non abbiano saputo individuare (per negligenza o imperizia) e, conseguentemente, eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi perpetrazione dei Reati, l'OdV informa l'Assemblea Straordinaria che prende gli opportuni provvedimenti.

\*

### **7.4 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner**

---

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

## 8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

---

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti/contatti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale all'Assemblea Straordinaria. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.